



Comune di
Bagno a Ripoli Provincia di Firenze

IL SINDACO

Relazione Comune di Bagno a Ripoli

inerente verifica amministrativo-contabile
presso il Comune di Bagno a Ripoli (FI)
- rif. prot. S.I. 1439/IV -

Pag. 1

LINEA
COMUNE
055.055

50012 Bagno a Ripoli (Fi) – Piazza della Vittoria 1 – tel. + 3905563901 – fax + 39 0556390267
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it e-mail urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it p.i. 01329130486



Indice generale

Rilievo N. 1.	3
Rilievo N. 2.	3
Rilievo N. 3.	6
Rilievo N. 4.	10
Rilievo N. 5.	11
Rilievo N. 6.	15
Rilievo N. 7.	16
Rilievo N. 8.	16
Rilievo N. 9.	18
Rilievo N. 10.	21
Rilievo N. 11.	25
Rilievo N. 12.	25
Rilievo N. 13.	26



Rilievo N. 1.

Conferimento di incarichi dirigenziali a norma dell'art. 110, c. 1 oltre i limiti, al tempo previsti, in assenza di procedure comparative per l'affidamento (rif. pagg. 32-33 relaz. MEF).

In merito a *"si ritiene che l'Ente debba aggiornare la previsione del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 70 c. 3 ROUS) in base alla quale l'affidamento di tali incarichi a personale interno dell'ente non deve essere preceduto da un processo di valutazione comparativa, come invece previsto in caso di conferimento dell'incarico a soggetti esterni all'ente"*, l'ente evidenzia che:

"L'ente si è adeguato all'osservazione. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è stato aggiornato con deliberazione della Giunta Municipale n. 113 del 26.08.2014 (cfr. ALL.1 - "Delib. GM n. 113 del 26.08.2014"). Il nuovo testo del comma 3 dell'art. 70 del ROUS, ora confluito nei commi 1 e 4 dell'art. 70 del ROUS, così recita:

"c. 1 Le posizioni di responsabile di unità organizzativa ascritte a qualifica dirigenziale possono essere coperte mediante apposita costituzione di rapporti a tempo determinato, anche con personale già dipendente dall'Amministrazione Comunale, nel limite del 30 per cento dei posti dirigenziali istituiti nella dotazione organica e, comunque, per almeno una unità, in osservanza dei requisiti richiesti, dal vigente ordinamento, per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

.....omissis.

*c. 4 Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui ai precedenti commi sono conferiti **previa selezione pubblica** volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. A tal fine sarà pubblicato idoneo avviso pubblico da assumersi con provvedimento dirigenziale su specifiche direttive Sindacali."*

Rilievo N. 2

Incarico ex art. 110 c. 2 TUEL: mancato esperimento di procedura comparativa e carenza di motivazione nella quantificazione del trattamento economico riconosciuto al *portavoce*¹ sotto il profilo della congruità e proporzionalità (rif. pagg. 34-36 relaz. MEF).

In merito a *"mancato esperimento di procedura comparativa"*, l'ente evidenzia che:

1. Nel rilievo è indicato "portavoce", ma trattasi di incarico per l'Ufficio di Piano".



“L'Amministrazione, nel perseguire lo sviluppo delle politiche definite nella strategia integrata del nuovo Piano Strutturale, ritenne funzionale dotarsi di un ruolo avente contenuti di elevatissima specializzazione e non prettamente gestionale, non organico all'ente, a supporto delle scelte di governo sugli strumenti urbanistici di questo Comune, mediante affidamento di un incarico extradotazionale ex art. 110 c. 2 del T.U.E.L., a tempo determinato e parziale (perc. 50%), da contestualizzare in ambito di staff.

Sulla scorta degli indirizzi dettati dalla deliberazione giuntale n. 27 del 29.03.2010, e delle disposizioni recate dall'art. 70, commi da 3 a 7 e 71 (testi al tempo vigenti) del Regolamento degli uffici e servizi, il Sindaco provvede pertanto, con propria disposizione n. 44 del 04.05.2010, all'individuazione della parte contraente, nel contesto del rapporto di lavoro a tempo determinato sulla posizione extradotazionale in argomento, in ragione del considerevole spessore professionale, del potenziale e dell'esperienza già acquisita, risultante anche dal curriculum formativo e professionale dello stesso, in relazione alle dinamiche e processi inerenti anche, specificatamente, gli strumenti di pianificazione urbanistica di questo Comune, per un periodo di tre anni (dal 17.05.2010 al 16.05.2013). In particolare, l'Ufficio di Piano² nasceva, come evidenziato nella succitata deliberazione giuntale n. 27/2010 e nel dispositivo della deliberazione G.M. n. 2 del 25.1.2010, dalla necessità che il Sindaco potesse avvalersi dell'apporto professionale adeguato per *“l'esercizio di funzioni di indirizzo e di controllo, in particolare un supporto nello sviluppo delle politiche definite nella strategia integrata del nuovo Piano Strutturale, per garantire la congruenza delle azioni e la coerenza tra le strategie del Piano Strutturale e le azioni politico amministrative dell'Ente”*. Come evidenziato anche dagli stessi Ispettori nella loro relazione (ved. pag. 40, penultimo capoverso, par. 3) si è trattato di *“attività anche questa inerente alla pianificazione urbanistica anche se non sovrapponibile a quella dell'incarico professionale (di cui al Rilievo n. 3), comunque contigua alla stessa e ai compiti del responsabile dell'Area 6”*.

Merita altresì ricordare che l'Amministrazione comunale aveva già in origine esperito una selezione comparativa ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 110 c. 1 del T.U.E.L., con la quale aveva selezionato nella figura dell'Arch. Luciano Piazza l'idonea professionalità cui attribuire la direzione manageriale e professionale dell'area pianificazione urbanistica ed edilizia privata³, come più estesamente illustrato in risposta al sottostante rilievo n. 3.

L'attribuzione a detto professionista dell'incarico di elevata specializzazione ex art. 110 c. 2 di che trattasi, pertanto, aveva a monte l'esperimento di una procedura selettiva con la quale l'Amministrazione aveva provveduto a ricercare una specifica professionalità in grado di operare anche per dare compimento al processo di complessiva revisione degli strumenti di pianificazione territoriale del Comune di Bagno a Ripoli.

2. Nel rilievo è indicato “portavoce”, ma trattasi di incarico per l'“Ufficio di Piano”.

3. Vedasi in proposito la deliberazione della Giunta Municipale n. 148 del 27.7.2004.



In merito a "carenza di motivazione nella quantificazione del trattamento economico riconosciuto, l'ente evidenzia che:

"L'art. 110 comma 3 del T.U.E.L. contempla la possibilità di integrare, con provvedimento motivato della Giunta Municipale, il trattamento economico da riconoscere agli incaricati ex art. 110 commi 1 e 2, con una indennità *ad personam*, sostitutiva di tutto il salario accessorio eventualmente spettante, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

Con riferimento all'incarico in argomento, a partire dalla motivazione espressa dalla Giunta Municipale con propria deliberazione n. 27 del 29.03.2010 al punto 3) del dispositivo⁴ per la quantificazione dell'assegno *ad personam*, attribuito nell'importo di Euro 30.000,00 annui lordi, si ritiene utile esplicitare di seguito, a fini di una maggiore comprensione, il percorso logico a suo tempo seguito dall'Amministrazione stessa.

In primo luogo l'Amministrazione, pur avendone facoltà, ha ritenuto di non inquadrare l'unità extradotazionale di che trattasi come categoria dirigenziale - in tal caso il trattamento economico tabellare annuo lordo sarebbe stato pari ad Euro 43.310,90 - bensì nella categoria D3 del comparto, con tabellare pari a circa Euro 27.270,00, poi rapportata alla percentuale di part-time del 50%, per un importo pari a circa Euro 13.650,00 annui lordi, attribuendo all'incaricato un assegno *ad personam* di Euro 30.000,00 annui lordi.

Per quanto attiene, in particolare, alla quantificazione dell'assegno *ad personam*, fermo restando che non risulta normativamente previsto che il *quantum* dello stesso debba essere in qualche modo rapportato e/o proporzionale alla percentuale lavorativa, l'Amministrazione ha tenuto in considerazione il profilo soggettivo dell'incaricato, e pertanto lo spessore professionale estremamente rilevante del medesimo, risultante sia dal corposo curriculum professionale sia dalla comprovata esperienza maturata dallo stesso nelle materie attinenti al ruolo assegnato presso altre Amministrazioni, come anche in ruoli già rivestiti presso la stessa Amministrazione comunale di Bagno a Ripoli. L'Ente ha preso inoltre in considerazione la precarietà e la temporaneità dell'incarico, conferito per la durata di tre anni, dal 17.05.2010 al 16.05.2013.

Si ritiene altresì opportuno evidenziare che alla scadenza dei tre anni l'Amministrazione non ha proseguito nel rapporto contrattuale - la facoltà di proroga sino alla scadenza del mandato elettorale (maggio 2014) era peraltro prevista - essendo giunti a completamento gli obiettivi e i compiti assegnati nell'ambito dell'incarico in argomento, e con ciò garantendo, tra l'altro, anche il pieno rispetto delle disposizioni normative in materia di contenimento della spesa per lavoro flessibile.

Si osserva infine che il predetto valore risulta essere peraltro un valore medio rappresentativo con riferimento, seppure indicativo, alla retribuzione di posizione del personale dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali. Infatti nel 2010 il vigente

4. Tale indennità era "commisurata sia alla professionalità rivestita sia alla temporaneità del rapporto di lavoro".



C.C.N.L. economico 2008-2009 del 3.8.2010 ne stabiliva i valori da un minimo di € 11.533,17 ad un massimo di € 45.102,87.

Alla luce di quanto sopra, l'Amministrazione ha ritenuto pertanto la determinazione dell'assegno *ad personam* in Euro 30.000,00 annui lordi, congruo e rispondente ai criteri di commisurazione indicati dal comma 3 del citato art. 110 T.U.E.L.

Rilievo N. 3

Irregolarità nel conferimento dell'incarico professionale di supporto tecnico scientifico e progettazione urbanistica con particolare riferimento al profilo di mancato esperimento di una procedura selettiva e in carenza di una valutazione in ordine all'assenza di professionalità adeguate all'interno dell'ente. Sovrapposibilità dell'attività oggetto dell'incarico professionale affidato. (rif. pagg. 36-40 relaz. MEF).

In merito a *"l'incarico professionale all'Arch. Piazza sarebbe stato affidato senza il previo esperimento di una procedura selettiva, l'ente evidenzia che:*

"I fatti che hanno preceduto la disposizione sindacale n. 26/2007 e gli atti consequenziali contrastano tale assunto.

Infatti, come dato conto dalla relazione una procedura era stata espletata (cfr. ALL. 2 - "Delib. GM n. 148 del 27.7.2004"). Tale selezione comparativa, volta ad individuare il soggetto cui affidare l'incarico di Dirigente Area 6, recava in realtà chiari ed univoci riferimenti alla concreta necessità dell'Amministrazione di valutare positivamente quei curricula "che dimostrino una significativa esperienza di lavoro maturata nell'ambito della pianificazione del territorio e del paesaggio, nonché della progettazione, in stretto rapporto e contatto con pubbliche amministrazioni locali che per caratteristiche socio economiche e territoriali siano paragonabili a questo comune".

L'amministrazione pertanto, fin da quella procedura selettiva, aveva inteso ricercare specifica professionalità in grado – tra le altre cose – di avviare e portare a compimento il processo di complessiva revisione degli strumenti della pianificazione territoriale.

A dimostrazione di ciò, subito dopo la stipula del contratto, la Giunta municipale (del. G.M. n. 226 del 12 novembre 2004) in coerenza con le premesse e proprio in virtù delle sue caratteristiche professionali, dava mandato all'Arch. Piazza di costituire un Ufficio di Piano per predisporre da subito i primi atti della complessiva revisione degli strumenti conscia che tale attività avrebbe impegnato un notevole lasso di tempo.

Analogamente accadeva quando, con determinazione n. 1564 del 29.12.2006, in esecuzione degli indirizzi già espressi dall'amministrazione comunale con la citata delibera



GM n. 226/2004 e dei conseguenti atti organizzativi, l'Amministrazione incaricava – in costanza di rapporto dirigenziale ma poco prima della sua cessazione – l'Arch. Piazza di redigere Piano Strutturale e Variante di Assestamento al RU.

Come ampiamente noto e comunque documentabile dagli atti dell'amministrazione, il professionista così individuato ha posto in essere, nel periodo 2004/2007 una considerevole mole di attività perfettamente aderente alle aspettative del mandato amministrativo appena avviato:

- varianti al Regolamento Edilizio, volte a ridefinire i parametri edilizi e urbanistici in sintonia con le nuove politiche territoriali della Amministrazione Comunale;
- variante al Piano Strutturale (con relative controdeduzioni), attraverso accordo di pianificazione con Regione Toscana e Provincia di Firenze, per la ripermetrazione delle UTOE dei centri abitati, in vista della stesura dei nuovi strumenti comunali di governo del territorio;
- variante al Regolamento Urbanistico (con relative controdeduzioni), con la definizione di una nuova disciplina del territorio rurale propedeutica alla redigenda disciplina del nuovo Piano Strutturale e del nuovo Regolamento Urbanistico;
- analisi funzionale alla redazione di una variante di assestamento generale al vigente Regolamento Urbanistico, volta ad armonizzare la disciplina urbanistica vigente con quella del redigendo nuovo Piano Strutturale;
- metaprogetti per l'assetto dei centri abitati maggiori (Grassina e Bagno a Ripoli), per l'avvio di un confronto politico propedeutico alla nuova strumentazione urbanistica comunale;
- ideazione e organizzazione di convegni sul sistema del verde pubblico, urbano e territoriale ("*Piano, progetto e gestione: tre tappe di un medesimo percorso*"), e sui programmi di paesaggio ("*Il paesaggio come specchio e come regola*"), con la partecipazione di rappresentanti di Regione Toscana, Provincia di Firenze, Università degli studi di Firenze;
- costituzione e coordinamento di un ufficio di piano funzionale allo svolgimento dell'attività di predisposizione dei nuovi strumenti urbanistici;
- analisi, elaborazione e confronto politico-istituzionale per il documento programmatico di avvio del procedimento del nuovo Piano Strutturale;
- predisposizione del Quadro conoscitivo del nuovo Piano Strutturale, con approccio integrato e transdisciplinare (aspetti geomorfologici, vegetazionali, storici, culturali, paesaggistici, agronomici, infrastrutturali, insediativi, demografici, sociali del territorio comunale e dell'area vasta di riferimento);
- conduzione della fase propedeutica al processo partecipativo del nuovo Piano Strutturale.

Quanto precede consente di concludere che l'affidamento 2007 si pone in realtà in coerenza con quanto sino a quel momento espletato; prendendo cioè le mosse da quella



prima selezione e dagli esiti della procedura concorrenziale, l'Amministrazione ha potuto garantire con tale affidamento che una professionalità selezionata - all'esito di un procedimento comparativo - svolgesse tutta l'attività di elaborazione dei nuovi strumenti urbanistici in conformità alla volontà più volte espressa e confermata dall'Ente. Per tutte le suesposte ragioni l'Amministrazione ritiene di aver correttamente agito in conformità a regole di legittimità e salvaguardando criteri di economicità efficienza e ragionevolezza".

In merito a *"l'inesistenza di ogni riferimento ad una valutazione in ordine all'assenza di professionalità adeguate all'interno dell'ente"*, l'ente evidenzia che:

"Anche tale rilievo deve essere rivisto ad una attenta lettura dei fatti. Va ricordato, al proposito, che l'ente - soltanto a far data dal 2008 ovvero in conseguenza alle modifiche introdotte in materia dal D.l. 112/2008, con l'approvazione del regolamento per l'affidamento degli incarichi professionali del. GM n. 37 21/3/08 - si è dotato di una norma (l'art. 14) che ha declinato una procedura da seguire per (...) *"accertare l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili ed in servizio all'interno dell'Ente " (...).(all.2).*

Ciononostante prima di quella data tale accertamento era comunque, come di consueto, effettuato senza particolari formalità; è appena il caso di ricordare che il modesto numero di dipendenti in forza all'ente ha da sempre consentito all'Amministrazione, non solo una conoscenza diretta di ciascuno, ma anche la rappresentazione delle potenzialità professionali di ciascuno e dei carichi di lavoro cui i vari uffici dovevano attendere con le ordinarie risorse umane ed economiche a disposizione.

A ben vedere l'unico dipendente al tempo dei fatti che potesse vantare professionalità ed esperienza necessarie per portare avanti un percorso di pianificazione territoriale complessiva e tanto vasta c'era, ed era appunto l'Arch. Piazza del cui inserimento nell'ente - ad esito di procedura comparativa - si è detto appena sopra.

Atteso, quindi, che lo svolgimento dell'attività di pianificazione presupponeva conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze - condizione questa che per il costante insegnamento della giurisprudenza della Corte dei conti legittima la nomina di professionisti esterni - l'Amministrazione ritiene di aver operato in piena conformità con tali orientamenti".

In merito alla *"presunta sovrapponibilità dell'attività oggetto dell'incarico professionale affidato all'Arch. Piazza all'attività caratterizzante l'area 6 della struttura organizzativa*



dell'ente", l'ente evidenzia che:

"In particolare, nel richiamare l'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, verrebbe evocato il divieto di ricorrere a contratti di collaborazione per lo svolgimento di funzioni ordinarie.

Tacendo – a questo proposito - che il richiamato art. 7 comma 6 è stato modificato con l'introduzione del predetto divieto solo in epoca successiva alle circostanze esaminate nell'ispezione, merita tuttavia ricordare che (...) "secondo l'orientamento giurisprudenziale in materia di responsabilità contabile gli enti locali possono far ricorso all'affidamento di incarichi a professionisti, anche per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ogni qual volta non sia possibile utilizzare personale in servizio nell'amministrazione locale. Ciò nell'ipotesi in cui tale impossibilità dipenda dalla carenza nell'ambito della struttura locale di personale qualitativamente o quantitativamente idoneo per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni che l'ente deve esercitare nel caso specifico (...)" (tra le altre, C. Conti sez. Marche n. 139 21.12.2012).

Va annotato, al riguardo, quanto accade, su scala nazionale, proprio nei comuni di minori dimensioni che – per evidenti ragioni organizzative - frequentemente sono costretti ad assegnare all'esterno il compimento degli atti di pianificazione più complessi e articolati, essendo le già limitate risorse interne pienamente impiegate nello svolgimento della gestione ordinaria della complessa materia in esame.

Anche sotto il profilo della presunta duplicazione dei costi per lo svolgimento delle attività di pianificazione urbanistica il rilievo non appare sorretto dai fatti.

Richiamando gli atti dell'ente che hanno preceduto l'incarico occorre ribadire che l'Amministrazione - come meglio sintetizzato nella disposizione sindacale 26/2007, - intese, con l'approvazione del Peg 2007 "ridisegnare l'assetto organizzativo dell'Ente, con particolare riferimento all'Area 6, in considerazione della necessità di svincolare la complessa fase di studio e progettazione (...) dalle altre attività gestionali dell'Area.

All'Area 6 peraltro, circostanza non considerata nell'ispezione, non sono riferibili solo linee funzionali attinenti la pianificazione generale, poiché alla stessa area – col limitato personale alla stessa assegnato – è attribuita anche la gestione degli strumenti urbanistici approvati dall'ente (istruttoria ed approvazione dei piani attuativi, piani di recupero, rilascio dei certificati di destinazione urbanistica), tutta la materia edilizia (istruttoria delle dia/scia; istruttoria e rilascio dei titoli abilitativi; abitabilità; procedimenti per l'accesso agli atti; procedimento per la riscossione/rateizzazione degli oneri concessori), la materia paesaggistica ordinaria e di accertamento della compatibilità paesaggistica in sanatoria (istruttoria e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, conduzione delle sedute della Commissione Comunale per il Paesaggio) nonché tutte le procedure di repressione degli abusi edilizi.

E' dimostrazione, appunto, delle intenzioni sottese al riassetto organizzativo, la scelta di assegnare all'area un dirigente che per requisiti professionali – trattandosi di dipendente già nei ruoli dell'ente ed assegnato all'ufficio legale – privo di requisiti accademici per



svolgere attività di progettazione urbanistica, sarebbe stato viceversa impiegato, allo scopo di assicurare un presidio rigoroso e attento nella gestione giuridico amministrativa del settore tecnico.

La sovrapposizione è pertanto soltanto apparente, insussistente sul piano fattuale, poiché i ruoli e le prestazioni, del dirigente di area impegnato nella gestione ed organizzazione di tutte le eterogenee attività di competenza dell'area e quelle del professionista impegnato nella pianificazione urbanistica, sono assolutamente diverse seppur complementari e ricomprese in un unico ampio ed eterogeneo ambito di intervento".

Rilievo N. 4

Necessità di adeguare le disposizioni regolamentari alle indicazioni della magistratura contabile in materia di affidamento di incarichi (rif. pagg. 44-45 relaz. MEF).

In merito, l'ente evidenzia che:

"L'ente si è adeguato a tale osservazione, infatti con Deliberazione di Giunta n. 26 del 16.03.2015 (cfr. ALL.3 - "Delib. GM n. 26 del 16.3.2015"), si è proceduto alle modifiche indicate come opportune da codesto rispettabile Dipartimento, mediante la soppressione dell'art. 19 e della lettera d) dell'art. 20 del vigente Regolamento per il conferimento degli incarichi professionali.

Riguardo alle suddette previsioni regolamentari, oggi soppresse, preme ad ogni buon conto sottolineare:

- in relazione all'affidamento di incarichi di importo complessivo non superiore a 2.000 Euro che, come già espresso nelle controdeduzioni inviate dall'Ente alla Sezione regionale di controllo per la Toscana con nota Prot. 2812/2009, la disposizione era stata introdotta al fine di rispettare i principi di economicità, efficacia, efficienza e non aggravamento dell'azione amministrativa, nella consapevolezza che la predisposizione di una procedura comparativa per incarichi di importo così basso sovraccarica l'attività degli uffici, già oltremodo oberati;
- in relazione alla disposizione che prevedeva la possibilità, per l'affidamento di incarichi professionali di valore inferiore ad Euro 20.000 netti, di esperire un'indagine di mercato, che detta disposizione era stata concepita in analogia con quanto previsto nell'ambito della materia dei contratti pubblici con riferimento agli acquisti in economia per importi di valore inferiore alla medesima soglia (oggi elevata ad Euro 40.000);
- che pertanto gli incarichi affidati dall'Ente in applicazione delle norme regolamentari oggi soppresse sono stati attribuiti nella convinzione della piena legittimità di dette disposizioni,



anche in considerazione del fatto che la Sezione regionale di controllo per la Toscana non ha mai fatto pervenire alcuna risposta alle citate controdeduzioni, né ha mai mosso alcuna osservazione in relazione alla disposizione di cui all'art. 19 del Regolamento in oggetto.

La citata delib. GM n. 26 del 16.3.2015 con allegato regolamento per il conferimento degli incarichi professionali, è stata trasmessa alla Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per la Toscana con prot. Comune di Bagno a Ripoli n. 001/10576/2015 in data 03/04/2015, a mezzo posta certificata.

Rilievo N. 5

Irregolarità nel conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il coordinamento delle attività della Conferenza educativa per l'istruzione: genericità del progetto posto a base del primo incarico e del successivo rinnovo, mancata individuazione in modo sufficientemente dettagliato e specifico degli obiettivi e tempi di realizzazione delle attività affidate (rif. pagg. 48-49 relaz. Mef).

In merito a "*Incarico conferito a Torrigiani Chiara*", l'ente evidenzia che:

"L'incarico alla dott.ssa Torrigiani è stato rinnovato (vd. determina n. 575 del 27.5.2011) in conseguenza del verificarsi di alcune scadenze e attività impreviste (vd. det. 640 del 19.5.2010) che la Conferenza, nel corso del suo lavoro, ha ritenuto di dover privilegiare. Questo ha comportato, in alcuni casi, il non completamento di quanto previsto nel progetto posto a base del primo incarico. Interrompere il lavoro già impostato in relazione a tali attività per affidarle ad altra figura avrebbe portato un danno per le Amministrazioni, in quanto avremmo rischiato di non rispettare scadenze e/o dover riavviare percorsi già faticosamente intrapresi, come di seguito illustrato.

E' necessario altresì rimarcare che il lavoro della dott.ssa Torrigiani è stato sempre seguito passo passo dal Gruppo tecnico della Conferenza Educativa che ne ha controllato il lavoro e l'aderenza alla programmazione formulata dalla Conferenza, autorizzando i pagamenti in funzione del raggiungimento degli obiettivi concordati.

ATTIVITÀ NON PREVISTE DAL PROGETTO CHE SONO STATE RITENUTE PRIORITARIE DALLA CONFERENZA:

A) Stati Generali della Scuola

La Regione Toscana (luglio 2010 prima riunione), ha organizzato gli Stati Generali della Scuola, iniziativa che si poneva l'obiettivo di raccogliere progetti ed esperienze per far crescere la qualità dell'istruzione. Prima scadenza: 30 ottobre 2010 è stato necessario inviare una prima illustrazione delle esperienze zonali, scegliendo tra le aree e i temi proposti dalla Regione Toscana.



La Conferenza ha partecipato alle seguenti aree di lavoro:

1. il sistema della governance territoriale e dell'innovazione organizzativa e gestionale della scuola;
2. l'innovazione metodologica ed educativa con particolare riferimento alla continuità e all'integrazione scolastica.

La dott.ssa Torrigiani ha dovuto reperire presso i Comuni esperienze e progetti realizzati su questi temi e portare in conferenza una prima informazione/elaborazione tale da consentire la selezione e quindi l'invio dei materiali in Regione. È stato anche necessario lavorare sui Piani dell'Offerta Formativa dei diversi istituti scolastici presenti nella Zona. I progetti presentati: istituti comprensivi, continuità educativa 0-6 e accoglienza degli alunni stranieri. Sono stati selezionati e quindi presentati in Regione i primi due (questo ha comportato l'elaborazione dei materiali per la presentazione a livello regionale avvenuta nel gennaio/febbraio 2011).

B) Assemblea dei Consigli Comunali 2 aprile 2011

Organizzazione Assemblea dei Consigli Comunali dei 10 Comuni per discutere dei problemi che si sono presentati nelle varie realtà dopo l'apertura del nuovo anno scolastico 2010-2011. Obiettivo: consentire alla Giunta e ai Consiglieri Comunali in seduta plenaria, di avere un quadro reale più ampio di quello relativo al territorio in cui sono stati eletti e di stilare anche un bilancio sulle politiche di area nei settori dell'Educazione, dell'Istruzione, della Formazione, dell'Orientamento e del Lavoro della Zona; rimarcare il ruolo che le amministrazioni comunali attribuiscono alla formazione e all'educazione. Questo ha comportato un lavoro di preparazione/organizzazione con i Presidenti dei Consigli Comunali e i capigruppo consiliari anche attraverso riunioni distinte per sub-area (Chianti e Valdarno), la raccolta di dati quantitativi e qualitativi sulla scuola e all'Educazione degli Adulti, da presentare all'Assemblea il giorno dell'incontro, il lavoro di coinvolgimento delle scuole, la pubblicizzazione (conferenze stampa, comunicati, rapporti con enti diversi).

È stato inoltre predisposto un documento finale da proporre al termine dell'Assemblea affinché ciascun Presidente lo porti in discussione all'interno del proprio Consiglio Comunale.

C) Educazione degli Adulti (EDA)

In seguito alla partecipazione della Conferenza ai lavori della rete di scuole, CTP, CRED e poi all'adesione al Protocollo Obiettivo Lisbona per l'EDA, è stata realizzata un'indagine, a livello zonale, sulle offerte formative per l'a.s. 2010-2011 (soggetto realizzatore, tipo di percorso: formale-non formale, ecc., offerta formativa e sue caratteristiche) che ha comportato l'elaborazione di specifico materiale informativo che ha dato vita ad una campagna generalizzata di informazione e pubblicità nelle zone del Mugello, della Montagna Fiorentina, del Valdarno superiore e aretino, Chianti Fiorentino, Firenze sud e parte di Firenze centro.

È stata realizzata, a cura della dr.ssa Torrigiani, una azione di formazione per coloro che sono a diretto contatto con gli adulti circa le offerte finanziate tramite progetti e/o voucher



dalla provincia di Firenze, la conferenza inoltre ha deciso che la dottoressa entrasse nel gruppo di progetto finalizzato alla creazione di strumenti relativi all'accertamento e alla certificazione delle competenze nell'ambito dell'educazione degli adulti.

D) Revisione del Regolamento Zonale servizi prima infanzia e indicazioni operative per le procedure di autorizzazione e accreditamento.

Oltre che alla revisione del Regolamento zonale per gli adeguamenti necessari relativi alle modifiche introdotte dal Regolamento regionale la Conferenza ha deciso di introdurre:

- una maggiore omogeneità tra i testi dei diversi Comuni (revisione di tutti i regolamenti con una indicizzazione omogenea per tutti e le relative modifiche);
- materiali di lavoro condivisi per le procedure di autorizzazione (elaborazione schede di progettazione) e accreditamento (elaborazione schede di valutazione qualità);
- check list di osservazione dei servizi privati da utilizzare per il monitoraggio e i sopralluoghi.

Il lavoro è terminato alla fine del 2011 e i Regolamenti di ciascun comune sono stati portati nei diversi Consigli Comunali per la loro approvazione.

Da alcune delle attività non previste e non prevedibili sopra richiamate sono scaturite azioni che presupponevano una continuità nell'incarico di chi le aveva coordinate per la conferenza:

- Dall'Azione B) - Prosecuzione del lavoro in seguito all'assemblea dei Consigli Comunali. Ambiti di intervento dei Comuni nella scuola e criticità, messa a punto di una scheda di rilevazione per analizzare i seguenti elementi: pre-scuola, post-scuola, mensa/sporzionamento/raccolta buoni, trasporti e accompagnamento, ampliamento dell'offerta formativa, assistenza/sorveglianza mensa, sostegno disabilità. Messa in evidenza delle modalità di gestione di questi servizi (diretta, indiretta, mista), i costi sostenuti con le relative voci di bilancio e gli eventuali costi a carico delle famiglie (la Regione in seguito ha adottato proprio questa scheda per raccogliere informazioni da tutti i Comuni toscani). Oltre a questo è stato necessario fissare tempi e modi per analizzare le informazioni emerse da tali schede e cercare di capire come fornire risposte più omogenee su tutto il territorio di competenza della Conferenza.
- Dall'Azione C) - Primo semestre 2012: la dott.ssa Torrigiani ha avuto il compito di far parte del gruppo operativo del Protocollo EDA Obiettivo Lisbona, per elaborare un progetto che intende mettere a punto un sistema condiviso di validazione delle competenze e dei crediti acquisiti fra gli ambiti della formazione EDA, formale e non formale, in maniera tale da consentire a enti locali, agenzie formative, scuole serali, CTP di costruire percorsi di formazione e rientro in formazione, lotta alla dispersione scolastica con anche prospettive di economia di risorse umane e finanziarie.

ATTIVITÀ NON REALIZZATE O DA COMPLETARE

- Progettazione di percorsi e attività di formazione in continuità tra nidi e scuola dell'infanzia.



- Costruzione di un Coordinamento Pedagogico Zonale che nella nostra zona non esisteva nonostante fosse previsto dalle linee guida della Regione all'interno dei Piani di zona.
- Coordinamento tra le due sub zone (Valdarno e Chianti Fiorentino) per il PIA e l'Educazione ambientale. Pur presentando i progetti insieme non vi era un lavoro condiviso di progettazione, realizzazione e monitoraggio dei percorsi.
- Raccordo con i Centri per la Formazione Territoriale (CFT).
- Rinnovo Albo Educatori Domiciliari – Baby Sitter.
- Progettazione e organizzazione corso di aggiornamento per educatori dei nidi pubblici e del privato accreditato.
- Aggiornamento dell'Albo zonale delle agenzie formative operanti nel settore dell'educazione non formale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani.
- Bando zerosei – PAR FAS 2007/2013. Bando regionale per la realizzazione di infrastrutture per i servizi per la prima infanzia e la scuola dell'infanzia (0-6 anni). Raccolta e analisi dei progetti dei Comuni e individuazione dei criteri di priorità per la valutazione da parte della Conferenza. Il bando prevedeva che i progetti dovessero essere sottoposti alla valutazione preventiva della Conferenza Zonale di appartenenza del soggetto proponente. La Conferenza doveva compilare una specifica modulistica evidenziando una valutazione sintetica e una motivazione relativa alla rilevanza del progetto rispetto ai bisogni del territorio.
- Elaborazione di un Progetto di educazione ambientale per le scuole del territorio del Chianti e del Valdarno superiore per l'a.s.2011/12 che rispondesse alle "*Linee guida per una progettazione territoriale integrata di qualità, partecipata e diffusa, in materia di educazione ambientale*", emanate dalla Regione Toscana e recepite dalla Provincia di Firenze.
- Completamento progettazione pagina web della Conferenza, in collaborazione con un tecnico informatico (luglio 2011), con i materiali distinti per le diverse aree di intervento:
Il sistema della governance territoriale ed i suoi attori; Area Educazione – Servizi Educativi alla Prima Infanzia; Area Istruzione; Area Formazione sia in ambito formale che non formale; Area Riservata Tecnici".

In merito a "*Incarico conferito a Rossi Simonetta*", l'ente evidenzia che:

3. "Per l'individuazione del coordinatore pedagogico è stata sempre seguita la procedura prevista dal regolamento comunale che prevedeva per incarichi inferiori ad euro 20.000 la possibilità di esperire una indagine di mercato; si precisa che la Sezione regionale di



controllo per la Toscana che aveva ricevuto in visione preventiva il Regolamento, non ha mai mosso alcuna osservazione in relazione a tale articolo.

La figura del coordinatore pedagogico è individuata come essenziale dalla normativa regionale e, nell'ambito specifico del coordinamento pedagogico, viene attribuito un valore importante nella continuità delle figure di coordinamento; il servizio ha pertanto ritenuto di rinnovare l'invito a presentare un progetto per ogni anno scolastico alla dott.ssa Rossi, anche valutando la qualità del lavoro svolto, sempre e comunque procedendo ad invitare altre figure altrettanto qualificate.

Sono così sempre stati invitati a presentare un progetto almeno altri due soggetti scelti tra coloro che ricoprendo analogo incarico nei Comuni della zona avevano i migliori curriculum.

Si precisa infine che il costo della prestazione della dott.ssa Rossi è sempre rimasto estremamente contenuto e stabile nel tempo, garantendo così un rapporto qualità/prezzo assolutamente competitivo e vantaggioso per l'Amministrazione."

Rilievo N. 6

Irregolare incremento del fondo per le politiche di sviluppo e la produttività personale non dirigente delle risorse variabili di cui all'art. 15 c. 2 ccnl 1.4.1999, in assenza di una specifica certificazione servizi di controllo interno/OCV (rif. pagg. 63-64 relaz. MEF).

In merito, l'ente evidenzia che:

"Il rilievo in oggetto⁵ è da intendersi superato. Infatti questo ente ha nel frattempo acquisito le certificazioni di cui all'art. 15 c. 4 C.C.N.L. 1.4.1999, rilasciate dall'Organismo Comunale di Valutazione (OCV) di questo Comune in data 17/06/2015 per gli anni 2009 e 2010, e in data 07/07/2015 per gli anni 2011, 2012, 2013, inerenti l'integrazione prevista dall'art. 15 c. 2 del citato CCNL, delle risorse di cui all'art. 15 c. 1, che qui si allegano (cfr. ALL. 4 - "Certificazioni OCV rif. art. 15 c. 2").

In proposito è utile menzionare il **parere dell'ARAN n. 1634 del 10/02/2014**, il quale precisa che l'ente che, a suo tempo, abbia disposto gli incrementi delle risorse decentrate variabili relative ad un determinato anno, nel rispetto dei requisiti contrattuali e dei vincoli legislativi all'epoca vigenti (patto di stabilità, obbligo di contenimento delle spese), ma abbia ommesso semplicemente di formalizzare in una specifica documentazione l'effettivo intervento di tutti gli adempimenti a tal fine richiesti:

⁵ Il rilievo è presente alle pagg. 61-62 della Relazione MEF



a. tenuto conto che non sono mai state fornite indicazioni in ordine ad eventuali criteri da seguire per gli incrementi delle risorse decentrate in oggetto;
b. trattandosi di un profilo meramente formale, che non incide in alcun modo sui requisiti sostanziali che dovevano sussistere ed essere verificati al momento in cui sono stati disposti gli incrementi,
ritiene possibile che il nucleo di valutazione possa anche successivamente, ora per allora, controllare e certificare la effettiva sussistenza delle condizioni legittimanti la possibilità di incremento delle risorse decentrate (effettive maggiori disponibilità di bilancio determinatesi all'epoca in esito a processi di riorganizzazione posti in essere in quell'anno ovvero raggiungimento effettivo degli obiettivi di produttività e di qualità preventivamente stabiliti ed in relazione ai quali era stabilito l'incremento), con piena e completa assunzione di responsabilità in proposito."

Rilievo N. 7

Non corretta storicizzazione delle risorse variabili di cui all'art. 15 c. 5 C.C.N.L. 1.4.1999 anni 2005/2008 (rif. pag. 66 relaz. MEF).

e

Rilievo N. 8

Irregolare rinvio al fondo 2010 delle somme non utilizzate nell'anno 2009 per le finalità di cui all'art. 15 c. 5; non corretta riclassificazione delle voci del fondo 2010 con conseguente mancato rispetto del tetto di spesa per i fondi 2011 2012 e 2013. Genericità delle motivazioni che sottendono all'inserimento di risorse per gli anni 2009 e 2010 (rif. pagg. 69, 70, 71, 73-74 relaz. MEF).

In merito, l'ente evidenzia che:

"Questa Amministrazione comunale, nell'ambito dell'attività di verifica dei fondi di finanziamento del salario accessorio del personale dipendente del comparto, ha proceduto, in ottemperanza all'atto di indirizzo della GM espresso con Delibera n. 29/2015, alla revisione degli stessi ai fini dell'accertamento della loro corretta costituzione, come prescritto dalla nota della presidenza del Consiglio dei ministri n. 10946 del 12 agosto 2014⁶ sull'applicazione dell'articolo 4 del decreto legge n. 16/2014. La verifica della correttezza della costituzione dei fondi si è resa necessaria anche al fine di chiarire il

⁶ "Tutti gli enti destinatari della norma sono tenuti a verificare (...) se i propri fondi siano stati costituiti correttamente, nel rispetto dei limiti finanziari derivanti da norme di legge o pattizie (...).



fenomeno rilevato nella Relazione dell'Ispettorato della Ragioneria Generale dello Stato⁷ ovvero che, rispetto ad una prima quantificazione delle risorse stabili del fondo anno 1999, quelle riportate nelle annualità successive presentavano importi minori *"che solo in parte potevano essere ricondotte alla operata decurtazione del Fondo in misura pari al trattamento economico accessorio in godimento al personale ATA transitato nei ruoli dello Stato"*.

Nell'attività di revisione dei predetti fondi l'Amministrazione ha riscontrato ed eliminato alcuni errori di costituzione sin dall'anno 1995, anno di prima costituzione dei fondi del salario accessorio nell'ambito dei CCNL di diritto privato. L'Ente ha, inoltre, recepito i rilievi formulati dall'Ispettorato della Ragioneria Generale dello Stato in merito al non corretto incremento delle risorse variabili ai sensi dell'art. 15. c. 5 CCNL 1999 in alcune annualità, nonché in merito alla non corretta gestione dei residui delle risorse variabili. L'Amministrazione pertanto, anche in conformità all'orientamento ARAN espresso nell'ambito del parere RAL052 del 04.06.2011⁸, ha proceduto con Determinazione dirigenziale n. 498 del 24.06.2015, alla ricostruzione e rideterminazione, con effetti meramente dichiarativi, del Fondo per il salario accessorio dall'anno 1995 all'anno 2013, ai sensi dell'articolo 31 del CCNL 6 luglio 1995.

In questo contesto ha provveduto, per ciascuna annualità, ad eliminare gli incrementi delle risorse variabili ai sensi dell'art. 15 c. 5 CCNL 1999, ha provveduto a ricalcolare le economie del fondo dell'anno precedente considerando soltanto quelle derivanti dalle sole risorse stabili, ha provveduto a rideterminare il Fondo dell'anno 2010 ed a rideterminare le voci da considerare come tetto di spesa ai sensi dell'art. 9 c. 2 bis del D.L. 78/2010 escludendo le economie derivanti dal fondo dell'esercizio 2009.

In seguito a quanto sopra è stata ricompilata la tabella riepilogativa della costituzione del Fondo salario accessorio dei dipendenti del comparto di cui all'allegato 12 alla Relazione sulla Verifica Amministrativo-contabile svolta dagli Ispettori (cfr. ALL. 5 "Tabella di riepilogo storico fondo Comparto"), nonché la tabella riportata a pag. 72 della Relazione sulla Verifica Amministrativo-contabile (cfr. ALL. 6 "Tabella di verifica tetto di spesa") dalla quale si verifica il rispetto del vincolo di cui all'art. 9 c. 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in legge n.122/2010.

Alla luce di quanto sopra indicato si ritiene che i rilievi di cui ai punti 7 e 8 della Relazione ispettiva possano considerarsi superati."

⁷ Cfr. pag. 61.

⁸ *"Qualora l'Ente, ..., dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione delle singole voci, riteniamo che gli stessi criteri di correttezza e buona fede devono consigliare un intervento correttivo per conseguire un risultato più coerente con le clausole negoziali"*.



Rilievo N. 9

Irregolare erogazione compensi per progetto condono (rif. pagg. 85-87 relaz. MEF).

In merito, l'ente evidenzia che:

"Il presente rilievo è da intendersi superato con l'allegazione alla presente relazione della deliberazione della Giunta Municipale n. 55 dell'8.5.2007 (cfr. ALL. 7 - "Delib. GM n. 55 del 08.05.2007"), non acquisita dal Mef nel corso della verifica effettuata, in base alla quale, conformemente a quanto previsto all'art. 32 comma 40 della Legge 326/03, questa Amministrazione ebbe a determinarsi in ordine ai diritti di Ufficio e ai diritti di segreteria per l'istruttoria delle domande pervenute.

Nello specifico, con tale delibera vennero introdotti "diritti di ufficio" da applicarsi a tutte le domande di sanatoria presentate a copertura degli oneri necessari per l'istruttoria delle istanze.

Con lo stesso provvedimento venne altresì disposto che i diritti di segreteria sarebbero stati corrisposti dagli interessati al momento dell'effettivo rilascio della concessione in sanatoria sulla scorta delle tariffe specificamente assunte dall'Ente con deliberazione G.M. n. 11 del 20 gennaio 2004.

Con riferimento, poi, agli incrementi tariffari per oneri concessori indicati dal citato art. 32 del D.L. 269/03, preme precisare che nel 2004 le istanze di condono nella Regione Toscana sono state inoltrate ai sensi e per gli effetti della L.R. 53/04. Con la citata disciplina, all'art. 4, il contributo commisurato all'incidenza del costo di costruzione e quello commisurato agli oneri di urbanizzazione, da determinarsi in base ai valori vigenti e alle tabelle parametriche comunali, furono incrementati del 100%. Il predetto importo doveva essere integralmente versato dagli interessati al momento della presentazione della domanda."

In merito a "compensi per il recupero icip evasa (art. 3 c. 57 della l. 662/96 e art. 59 c. 1 lett. p) della l. 446/97)" (pagg. 82/84 relaz. Mef), l'ente evidenzia che:

"Il compenso per il recupero ICI fino al 2013 è stato erogato secondo le modalità previste dall'art. 14 comma 1-lett.c) del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'ICI approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 196 del 17 dicembre 1998, in cui veniva stabilito quanto segue:



"ai fini del potenziamento dell'attività di controllo, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della L. 23.12.1996, n. 662 possono essere attribuiti con atto della Giunta comunale compensi incentivanti al personale addetto alla suddetta attività, in aggiunta agli istituti previsti in sede di contrattazione collettiva, commisurati in percentuale sull'importo complessivo definitivamente accertato conseguente alle attività di cui al presente articolo".

Il suddetto regolamento fu trasmesso in data 22 dicembre 1998 al Comitato Regionale di Controllo e in data 8 aprile 1999 al Ministero delle Finanze/Dipartimento delle Entrate/Direzione Centrale per la Fiscalità locale, senza che nei suoi confronti siano intervenuti, nei termini prescritti, osservazioni o provvedimenti di annullamento.

Nel redigere l'art. 14, comma 1-lett. c), del Regolamento Comunale fu scelto di ricorrere ad una percentuale sull'importo definitivamente accertato per i seguenti motivi:

- l'attività di riscossione coattiva può protrarsi nel tempo: Equitalia concede fino ad un massimo di 72 rate mensili (rateizzazione ordinaria), ma che può raggiungere anche 120 rate (rateizzazione straordinaria). In ogni caso qualora si verifichi un peggioramento della propria situazione di difficoltà che non consente più di sostenere il piano di dilazione in corso, sia ordinario sia straordinario, il contribuente può chiedere ad Equitalia una proroga delle rate. L'importo minimo della rata è pari a 100 € onnicomprensiva, per quota parte, di tutti i debiti del contribuente (imposte dirette, indirette, tributi locali, oneri previdenziali, violazioni al codice della strada, ecc.).

- la riscossione costituisce una componente fondamentale ma rappresenta contemporaneamente una variabile indipendente all'attività di accertamento anche quando quest'ultima viene effettuata con attenzione.

In merito alla validità del lavoro svolto annualmente si attesta che:

- la percentuale degli avvisi annullati in autotutela per errore dell'Ufficio si è sempre mantenuta su livelli non significativi (anche perché nel caso di incertezze l'invio dell'avviso è preceduto da una comunicazione di avvio del procedimento con richiesta al contribuente di chiarimenti);
- nel contenzioso in numerosi casi sono prevalse le pretese dell'Ufficio: dal 2008 al 2014 si sono registrati 36 pronunciamenti da parte degli organi giurisdizionali di cui 30 a favore dell'Ente (84%), 3 parzialmente favorevoli (8%) e 3 sfavorevoli (8%);
- i ruoli sono resi esecutivi tempestivamente (entro l'anno in cui gli avvisi di accertamento diventano definitivi) al fine di agevolare l'attività di riscossione coattiva gestita da Equitalia.

Per quanto riguarda la scelta di rappresentazione delle riscossione risultante dall'allegato alla Relazione della Ragioneria Generale dello Stato, la stessa era stata dettata, sul momento, dall'intenzione di voler indicare il gettito complessivamente riscosso annualmente e che tale attività perdura nel tempo perché alle riscossioni dell'anno di



riferimento si aggiungono anche quelle degli anni precedenti. Nel suddetto allegato, il totale incassato nel periodo 2008-2013, comprensivo degli importi relativi al 2007 ed anni precedenti ammonta ad € 2.176.514,42.

In considerazione delle osservazioni espresse si procede adesso a fornire una rappresentazione che consenta di "verificare quanto effettivamente incassato a seguito degli avvisi di accertamento emessi" al 31.12.2014, precisando che gli avvisi di accertamento vengono spediti a fine anno in modo che diventino definitivi all'inizio dell'esercizio successivo in modo da impostare il nuovo bilancio con risorse certe:

	Importo incassato alla data del 31.12.2014	Note
Recupero ICI 2008	€ 341.954,26	di cui € 61.558,03 incassato a mezzo ruolo negli anni successivi
Recupero ICI 2009	€ 421.208,34	di cui € 75.626,43 incassato a mezzo ruolo negli anni successivi
Recupero ICI 2010	€ 218.397,2	di cui € 26.092,11 incassato a mezzo ruolo negli anni successivi
Recupero ICI 2011	€ 294.957,59	di cui € 50.408,59 incassato a mezzo ruolo negli anni successivi
Recupero ICI 2012	€ 166.997,50	di cui € 16.537,23 incassato a mezzo ruolo negli anni successivi
Recupero ICI 2013	€ 90.979,23	di cui € 12.370,61 incassati mediante riscossione coattiva a seguito dell'emissione di due ruoli per un importo complessivo di € 426.780,00 resi esecutivi rispettivamente in data 06.05.2014 e 18.06.2014.
Totale	€ 1.534.494,12	

Per completezza di esposizione si ritiene opportuno segnalare che nei progetti ICI è sempre stato previsto l'incrocio sistematico tra banca dati ICI e banca dati TARSU. Riportiamo di seguito l'importo TARSU incassato nel periodo di tempo oggetto di verifica a seguito dell'attività di accertamento effettuata annualmente (escludendo gli importi incassati relativi ad avvisi del 2007 ed anni precedenti):

	Importo incassato alla data del 31.12.2014	Note
Recupero TARSU 2008	€ 211.171,69	di cui € 54.793,68 incassato a mezzo ruolo negli anni successivi
Recupero	€ 270.082,14	di cui € 32.470,91 incassato a mezzo ruolo negli



TARSU 2009		anni successivi
Recupero TARSU 2010	€ 237.620,27	di cui € 27.756,36 incassato a mezzo ruolo negli anni successivi
Recupero TARSU 2011	€ 296.017,29	di cui € 121.912,47 incassato a mezzo ruolo negli anni successivi
Recupero TARSU 2012	€ 185.998,48	di cui € 16.456,92 incassato a mezzo ruolo negli anni successivi
Recupero TARSU 2013	€ 297.765,78	
Totale	€ 1.498.655,65	

Altra attività complementare prevista annualmente nell'ambito del progetto ICI consiste nell'invio di segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate. Per la partecipazione al contrasto all'evasione fiscale il Ministero dell'Interno ha assegnato al Comune di Bagno a Ripoli i seguenti importi: anno 2011: € 3.108,14; anno 2012: € 12.778,85; anno 2013: € 31.453,02.

I comuni che hanno ricevuto un contributo per l'attività di contrasto all'evasione fiscale relativa al 2013 sono stati in tutta Italia poco più di 500. Tra i comuni della Toscana, Bagno a Ripoli si è collocato per importo all'ottavo posto.

Su indicazione della Ragioneria dello Stato, a seguito dell'intervenuto pronunciamento della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria che nella deliberazione n. 71/2012 ha affermato che è "maggiormente rispondente alla voluntas legislatoris, considerare anche alla luce dei provvedimenti legislativi approvati successivamente al D.L. n. 18/2010, una soluzione che consenta comunque di ripartire degli incentivi legittimati dal raggiungimento dei risultati positivi, in termini di tributi effettivamente riscossi, nella lotta contro l'evasione fiscale", con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 30 luglio 2014, il citato articolo del Regolamento Comunali ICI è stato modificato sostituendo all'espressione "definitivamente accertato" con quella "definitivamente riscosso" ed aggiungendo il seguente periodo: "Precisando che nell'importo annualmente incassato, su cui sarà calcolata la percentuale del compenso, saranno esclusi gli incassi dei ruoli coattivi ICI emessi e/o resi esecutivi entro il 31.12.2014".

Rilievo N. 10

Non corretto incremento delle risorse variabili di cui all'art. 26 c. 3 ccnl 23.12.1999 per gli anni 2009 e 2010 nel fondo per il trattamento accessorio dei dirigenti (rif. pag. 88 relaz. MEF).



In merito, l'ente evidenzia che:

"Analogamente a quanto avvenuto per il comparto, questa Amministrazione comunale, in ottemperanza all'atto di indirizzo della GM espresso con Delibera n. 29/2015, nell'ambito dell'attività di verifica dei fondi di finanziamento del trattamento accessorio ha proceduto, anche per la separata area della dirigenza, alla revisione degli stessi ai fini dell'accertamento della loro corretta costituzione, come prescritto dalla nota della presidenza del Consiglio dei ministri n. 10946 del 12 agosto 2014⁹ sull'applicazione dell'articolo 4 del decreto legge n. 16/2014.

In tale sede si è compiuta l'analisi ricostruttiva delle motivazioni che hanno determinato l'incremento dei fondi dal 1999 al 2013 ai sensi dell'art. 26 c. 3 del CCNL 23.12.1999, e si è poi proceduto, con Determinazione dirigenziale n. 497 del 24.06.2015, alla ricostruzione e rideterminazione, con effetti meramente dichiarativi, del Fondo per il trattamento accessorio dei dirigenti dall'anno 2005 all'anno 2013, ai sensi dell'articolo 26 del CCNL 05.01.2000.

Ai fini del presente rilievo l'Amministrazione ha compiuto una analisi ricostruttiva delle motivazioni che hanno determinato l'incremento dei fondi dal 1999 al 2013 ai sensi dell'art. 26 c. 3 CCNL 23.12.1999, la quale è stata condotta mediante l'utilizzo di apposite schede di rilevazione (il cui fac-simile è riprodotto in ALL. 8), nelle quali sono stati rigorosamente riportati i servizi di nuova attivazione negli anni di riferimento, nella fattispecie dal 1999 (anno di entrata in vigore del CCNL 23.12.1999 sopra citato) sino al 2004, anno precedente all'incremento del fondo mediante l'utilizzo della clausola contrattuale richiamata. L'incremento così quantificato è rimasto, nella ricostruzione del fondo, immutato e costante sino al 2013, in quanto l'incremento quali-quantitativo di servizi è risultato significativo e stabile anche nel successivo periodo considerato (dal 2005 al 2013).

La scheda di rilevazione è stata impostata avendo riguardo a taluni e selezionati parametri di dimensionamento, al fine di pervenire ad una ricognizione che, nel pieno rispetto del dettato contrattuale, potesse dare conto non solo del censimento dei nuovi servizi attivati dall'amministrazione comunale nel periodo considerato, evidenziando, in tal modo, l'oggettiva erogazione di servizi aggiuntivi, quanto dei criteri di incidenza dell'attivazione di tali ulteriori servizi sulle specifiche responsabilità dirigenziali e sulle diverse ed aggiuntive complessità gestionali che il dirigente si è trovato a fronteggiare, nel rigoroso spirito di osservanza delle norme negoziali di cui al ripetuto art. 26, comma 3.

⁹ "Tutti gli enti destinatari della norma sono tenuti a verificare (...) se i propri fondi siano stati costituiti correttamente, nel rispetto dei limiti finanziari derivanti da norme di legge o pattizie (...).



I criteri di riferimento valutativo di cui l'amministrazione si è avvalsa nel corso di tale opera ricostruttiva sono come di seguito evidenziati:

- 1) Impegno da approfondire rispetto al totale dell'impegno reso**, in relazione alla necessità di valutare lo spessore dell'impegno dell'azione dirigenziale in corrispondenza dell'attivazione dei nuovi servizi;
- 2) Attività da dedicare in relazione alle funzioni esercitate**, al fine di dimensionare le specifiche attività dirigenziali dedicate al fronteggiamento di detti servizi;
- 3) Rilevanza oggettiva del servizio sull'economia produttiva della struttura**, funzionale all'evidenziazione dell'impatto del nuovo servizio rispetto al globale sistema organizzativo e gestionale retto dal singolo dirigente;
- 4) Entità delle risorse da impiegare rispetto al totale delle risorse a disposizione**, finalizzato a rilevare l'incidenza della destinazione delle risorse da impiegare sui nuovi servizi rispetto al complessivo assetto delle risorse (umane ed economiche) gestite dal dirigente;
- 5) Livello strategico del servizio attivato in relazione agli obiettivi da conseguire**, teso a rilevare l'incidenza della rilevanza strategica del servizio di nuova attivazione rispetto alle tipologie ed alla strategicità degli obiettivi gestionali dei servizi gestiti affidati dall'amministrazione e da conseguire.

Il sistema di tali parametri di valutazione è stato successivamente relazionato, nell'ambito della scheda di ricognizione, ad appositi pesi dimensionali che rappresentano, con scala da 1 a 10, l'incidenza del nuovo servizio attivato sulla complessiva gestione della struttura nei termini di cui ai parametri sopra indicati, ovvero: impegno, attività da dedicare, rilevanza oggettiva del servizio, entità delle risorse da utilizzare, strategicità del servizio stesso, secondo valori che, in modo articolato e progressivo, vanno dalla valutazione di incidenza minima (**Minima incidenza: punti 1** - *L'attivazione del nuovo servizio ha prodotto lievi modificazioni del sistema organizzativo e gestionale della struttura in relazione ai parametri di valutazione*), sino alla rilevazione di un elevato effetto di incidenza sulla gestione dei servizi erogati (**Elevata incidenza: punti 10** - *L'attivazione del nuovo servizio ha prodotto elevate modificazioni del sistema organizzativo e gestionale della struttura in relazione ai parametri di valutazione*).

Il totale del punteggio conseguito negli anni ad esito delle risultanze della metodologia adottata in funzione di pervenire alla "pesatura" dei nuovi servizi, in termini di impatto sulla gestione organizzativa delle strutture rette dal dirigente, poi, ha determinato il corrispondente valore percentuale di incremento del fondo ai sensi del richiamato art. 26, comma 3, del CCNL 23.12.1999, pervenendo all'introduzione di un impianto metodologico



oggettivo e trasparente, in grado di rappresentare, con puntuale e motivata obiettività, l'iter logico seguito sia in funzione dei nuovi servizi attivati, sia in ragione di poter dar contezza del valore economico dell'incremento del fondo.

In sintesi, quindi, l'amministrazione ha proceduto, in applicazione della metodologia di cui sopra, ad una "pesatura" dei suddetti nuovi servizi o dell'integrazione di quelli esistenti, attribuendo loro un punteggio variabile da 1 a 10. Il peso assegnato esprime l'incidenza del nuovo servizio o dell'implementazione di quello esistente sulla complessiva gestione della struttura in termini di impegno, attività da dedicare, rilevanza oggettiva del servizio, entità delle risorse da utilizzare, strategicità del servizio stesso. Nelle tabelle allegate (cfr. ALL. 9) si è proceduto ad una descrizione dei suddetti servizi interessati dalla "pesatura" e in esse sono evidenziati i punteggi loro attribuiti.

I suddetti nuovi servizi o l'integrazione di quelli esistenti hanno, naturalmente, comportato un ampliamento delle competenze ed un correlato incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza, ai quali l'Ente ha fatto fronte non con un aumento della dotazione organica dirigenziale e con l'assunzione di nuovi dirigenti, pur possibile, ma con lo stesso numero di dirigenti in servizio nell'anno 1999. In altri termini, l'Ente ha operato in modo tale da contenere la spesa connessa alla gestione dei nuovi servizi, prediligendo l'utilizzo dei dirigenti già in servizio e creando evidenti ed obiettive economie di spesa, alle quali si accompagna necessariamente un incremento delle risorse per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato ai sensi dell'art. 26, comma 3, del C.C.N.L. 23.12.1999, piuttosto che l'assunzione di nuovo personale destinato ad integrare la compagine dirigenziale ed i corrispondenti rilevanti costi.

Per quanto riguarda l'incremento delle risorse per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti, la quantificazione viene effettuata prevedendo che, in corrispondenza di ciascun punto attribuito a seguito della pesatura dei nuovi servizi o dell'implementazione dei servizi esistenti, si abbia un incremento delle risorse in misura non superiore all'1% di ciascun punto rilevato. Pertanto, considerato che il punteggio complessivo della pesatura dei servizi nuovi/implementati risulta, per il periodo dal 1999 al 2004, pari a 65, si è provveduto a calcolare il corrispondente valore assoluto di incidenza percentuale al fine di individuare l'incidenza a regime di incremento delle responsabilità e complessità dirigenziali, assumendo a base di computo l'entità del fondo calcolato al 2005 al netto dell'incremento di che trattasi.

Il valore economico così determinato è stato, poi, impiegato per operare l'incremento del fondo di alimentazione del salario accessorio del personale dirigenziale negli anni dal 2005 al 2013 ai sensi del citato art. 26 c. 3 CCNL 23.12.1999, in quanto l'incremento qualitativo di servizi è stato mantenuto significativo e stabile in tutto il periodo.

Nell'impianto metodologico illustrato, pertanto, si trova la puntuale motivazione degli



incrementi delle risorse ai sensi dell'art. 26 c. 3 CCNL 23.12.1999 anche per gli anni 2009 e 2010".

Rilievo N. 11

Irregolare erogazione di risorse destinate al trattamento accessorio dei dirigenti in misura complessivamente superiore al valore del fondo per gli anni 2005, 2006, 2008, 2011 (rif. pag. 89-90 relaz. MEF).

In merito, l'ente evidenzia che:

"Nell'ambito della ricostruzione del Fondo del trattamento accessorio per la separata area della dirigenza, citata in risposta al precedente rilievo, si sono recepite anche le osservazioni formulate dall'Ispettorato della Ragioneria Generale dello Stato in merito al fatto che il trattamento accessorio degli incarichi dirigenziali a contratto debba essere computato nei limiti dell'ammontare complessivo del Fondo trattamento accessorio della dirigenza.

In seguito a quanto sopra è stata ricompilata la tabella riepilogativa della costituzione del Fondo del trattamento accessorio dei dirigenti di cui all'allegato 27/1 alla Relazione sulla Verifica Amministrativo-contabile svolta dagli Ispettori (cfr. ALL. 10 "Tabella di riepilogo storico fondo Dirigenti"), nonché le tabelle riportate a pag. 88 e 89 della Relazione sulla Verifica Amministrativo-contabile (cfr. ALL. 11 "Tabelle rappresentative del raffronto spesa fondo dirigenti"). Dalle stesse è rilevabile il raffronto fra la costituzione del Fondo trattamento accessorio dei dirigenti e l'erogazione di tali risorse.

L'Amministrazione comunale si riserva di avvalersi, per l'importo desumibile dal citato ALL. 11, della facoltà prevista dall'art. 4 del D.L. 16/2014, conv. da L. 68/2014".

Rilievo N. 12

Incremento dell'indennità di posizione del segretario rapportata impropriamente all'indennità di posizione del Direttore Generale (rif. pag. 93-94 relaz. MEF).

In merito, l'ente evidenzia che:



“Si prende atto della contestazione in oggetto, inerente il valore di riferimento posto a base per l'incremento della retribuzione di posizione del Segretario generale (cd. clausola di galleggiamento di cui all'art. 41 c. 5 del C.C.N.L. 16.05.2001 dei Segretari comunali e provinciali) a decorrere dal 01.01.2011 - giusta determinazione n. 172 del 4.02.2011 del Comune di Pontassieve, capofila della convenzione di Segreteria generale stipulata con il Comune di Bagno a Ripoli e il Comune di Pelago, di cui al rep. del Comune di Pontassieve n. 1597 del 20.09.2004 (e rep. n. 2205 del 30.06.2009 di proroga convenzione) - ovvero l'importo di Euro 35.000 lordi annui, relativo alla retribuzione di posizione del Direttore Generale del Comune di Bagno a Ripoli, ed in proposito si ritiene necessario fornire, di seguito, elementi utili a migliore comprensione e dettaglio della presente tematica.

Come noto, secondo la sopra citata disposizione del C.C.N.L. Segretari, gli enti assicurano che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente (ovvero, in caso di segreteria convenzionata, negli enti convenzionati) in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza.

Orbene, alla data del 01.01.2011 la retribuzione più elevata di posizione dirigenziale, tra i Comuni convenzionati, era relativa al posto di dirigente Area governo del territorio presso il Comune di Pontassieve, dell'importo di Euro 34.500,00 lordi annui¹⁰. In quel Comune dal 15.03.2012 non era più presente la figura del direttore generale.

Dai dati di cui sopra, deriverebbe quindi una differenza in eccesso di Euro 500,00 lordi annui tra l'importo determinato dal Comune di Pontassieve con determinazione n. 172/2011 come “clausola di galleggiamento” (Euro 35.000,00), e quello che secondo il dettato contrattuale sarebbe stato necessario prendere a riferimento (Euro 34.500,00). La differenza in eccesso grava peraltro sul Comune di Bagno a Ripoli in misura del 50% in virtù della convenzione di segreteria convenzionata stipulata, e pertanto per un importo di € 250,00 lordi annui.

Stante quanto sopra l'Amministrazione comunale di Bagno a Ripoli provvederà, in sede di regolazione delle competenze a consuntivo¹¹, a recuperare le eventuali somme in eccedenza rimborsate al Comune di Pontassieve per effetto della errata determinazione della clausola di galleggiamento”.

Rilievo N. 13

Erogazione diritti di rogito al Segretario e al Vice Segretario complessivamente superiori al limite massimo di 1/3 dello stipendio in godimento da parte del segretario nell'anno 2011 (rif. pag. 98 relaz. MEF).

In merito, l'ente evidenzia che:

¹⁰ Fonte del dato: Comune di Pontassieve, agli atti

¹¹ La convenzione di segreteria convenzionata con il Comune di Pontassieve e Pelago è giunta a conclusione in data 30.06.2014. A tutt'oggi è ancora aperta la quantificazione e regolazione delle spettanze tra gli enti convenzionati.



"Nell'erogazione dei diritti di rogito relativi al Comune di Bagno a Ripoli al Segretario Generale ed al Vice Segretario generale, questo ente ha di fatto operato secondo le previsioni della convenzione per la funzione del Segretario Generale della quale è stato partecipe nel periodo 2004/2014, insieme con il Comune di Pontassieve (ente capofila) e Comune di Pelago (rep. del Comune di Pontassieve n. 1597 del 20.09.2004 e rep. n. 2205 del 30.06.2009 di proroga). La stessa stabiliva che le funzioni vicarie e di coadiuvamento continuassero ad essere svolte, per il Comune ove prestava servizio, dal Vice Segretario e, ancora, all'art. 4, che gli oneri finanziari conseguenti al convenzionamento venissero opportunamente ripartiti secondo quote prestabilite, **"fatta eccezione per i diritti di segreteria e per le missioni eventualmente effettuate specificatamente per conto di un solo Comune"**.

Ciò premesso, si è preso atto del contenuto del presente rilievo, riferito all'anno 2011, e altresì dei dati enucleati in apposita tabella a pag. 98 della relazione MEF, dalla quale si osserva che il superamento del limite di 1/3 dello stipendio in godimento al Segretario generale (previsto dall'articolo 41, comma 4, della legge 312/1980) è determinato non dagli importi erogati dal solo Comune di Bagno a Ripoli, bensì dalla sommatoria dei diritti di rogito complessivamente erogati nell'ambito dei Comuni convenzionati.

Merita comunque rimarcare che nell'erogazione dei diritti di rogito questo ente ha operato attenendosi alla convenzione, con proprie risorse e nel limite di 1/3 dello stipendio in godimento al Segretario Generale. Tale limite era infatti pari ad Euro 32.081,89, e la somma degli importi erogati dal Comune di Bagno a Ripoli a tale titolo nell'anno 2011 è stata pari ad Euro 30.255,80, cioè Euro 20.875,33 corrisposte al Segretario Generale, ed Euro 9.380,47 corrisposte al Vice-Segretario Generale, quindi rientrante entro tale limite; come pure era rispettato il limite di 1/3 dello stipendio del Vice Segretario.

Quanto previsto all'art. 4 della Convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria Generale fra i Comuni di Pontassieve (Comune capofila), Bagno a Ripoli e Pelago non fu una norma inserita casualmente ma sulla base della presa d'atto della diversa situazione presente nei tre Comuni per la figura del Vice Segretario; infatti presso il Comune di Bagno a Ripoli la carica di Vice Segretario è rivestita da una unità di personale con contratto di natura dirigenziale, mentre presso il Comune di Pontassieve, come presso il Comune di Pelago la funzione di Vice-Segretario era ricoperta da personale non dirigente.

Sul punto rileva la questione relativa all'interpretazione della disciplina prevista dall'articolo 41, comma 4, della legge 312/1980 il quale, prima dell'abrogazione operata dal d.l. 90/2014, disponeva che una quota dei diritti di segreteria spettante al comune o alla provincia (in virtù della stipula di una determinata tipologia di contratti comunali) **"è attribuita al segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75% e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento"**.



Relativamente all'applicazione di tale disciplina al Vice Segretario, la contrattazione collettiva ha disciplinato in modo diverso l'individuazione del tetto al compenso riconoscibile, a seconda che si tratti di personale dipendente o dirigente.

Infatti mentre per il personale di comparto l'articolo 11 del CCNL 9/5/2006 fa espresso rinvio alla disposizione sopra citata stabilendo che la percentuale individuata rappresenta la misura massima erogabile per compensare tali prestazioni, per il personale dirigente il CCNL 22/2/2006, all'articolo 25, non fa riferimento alla suddetta disciplina.

Nel contrasto interpretativo tra prassi e giurisprudenza, alla teoria del cd. "terzo unico", volta a individuare il tetto massimo erogabile per i diritti di rogito nella misura di 1/3 dello stipendio in godimento del segretario, sostenuta dall'ARAN e parte della giurisprudenza (come riportato dalla relazione ispettiva a pag. 97), si contrappone la teoria del cd. "terzo individuale", la quale, al contrario, ritiene la misura massima erogabile di un terzo riferibile alla retribuzione teorica annua spettante al dirigente Vice Segretario.

In tal senso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti Sicilia con la sentenza n. 786 dell'8 marzo 2012, ha affermato la possibilità per tali soggetti di percepire i compensi per tali diritti anche oltre il tetto di 1/3 dello stipendio annuale dei segretari comunali e provinciali, riferendo tale limite allo stipendio teorico annuale del Vice Segretario.

Il Giudice contabile, richiamando la giurisprudenza consolidata, ha affermato che alle disposizioni contrattuali sopra citate si applicano, salvo le specifiche norme contenute nel d.lgs. 165/2001, i criteri ermeneutici previsti per tutti i contratti, collettivi e non, contenuti nell'articolo 1362 e ss. del codice civile (Cass.7296/1998), restando esclusa la possibilità di interpretazione analogica, ex articolo 12, comma 2 delle disposizioni preliminari al codice civile.

Ciò in quanto stante la natura negoziale dei contratti, frutto della concorde volontà di due o più parti, esso vincola, tranne i casi espressamente previsti dalla legge, soltanto le parti stipulanti e, quindi, nella fattispecie dei contratti collettivi solo le categorie datoriali e dei lavoratori in essi espressamente rappresentate e previste.

Tale principio vale, di conseguenza, ad escludere che le diverse formulazioni inserite nei contratti dei segretari, del personale dirigenziale e del restante personale del comparto siano tra loro estensibili, intersecabili o sovrapponibili.

L'inammissibilità dell'analogia legis ai contratti collettivi esclude, pertanto, la possibilità di applicare la norma dell'articolo 11 del Ccnl 9 maggio 2006 per il personale dipendente al comparto della dirigenza.

Ciò in conformità all'articolo 45 del d.lgs. 165/2001, che prevede testualmente che *"il trattamento economico fondamentale ed accessorio ... è definito dai contratti collettivi. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'art. 2, comma 2 parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi"*.

Poiché l'articolo 45 del d.lgs. 165/2001 sopra citato è norma di principio imperativa ed inderogabile della contrattazione collettiva, in virtù dell'articolo 2, comma 3 del medesimo



decreto legislativo, ciascuna amministrazione non può esimersi dall'applicare al dipendente il trattamento economico previsto dal rispettivo contratto collettivo (consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 1191/1999).

Pertanto, relativamente al Vice Segretario dirigente, deve e può applicarsi solo l'articolo 25 del Ccnl 22 febbraio 2006 area dirigenza, che non contiene le limitazioni e precisazioni previste per il restante personale del comparto.

E' esclusiva prerogativa del legislatore emanare norme di legge interpretative di altre leggi, ai sensi del citato articolo 12 disp. prel. c.c., fatto salvo per i contratti collettivi il rinvio ad una successiva norma contrattuale modificativa e/o interpretativa ad oggi, nel nostro caso, inesistente.

In conclusione, pertanto, i Vice Segretari comunali e provinciali possono percepire i diritti di segreteria anche oltre il tetto di 1/3 dello stipendio annuale dei Segretari comunali e, comunque, entro il tetto del terzo individuale dello stipendio teorico annuale dei Vice Segretari medesimi.

Tale interpretazione, secondo i giudici contabili, vale a garantire equità e parità di trattamento in relazione alla responsabilità professionale derivante dalla rilevanza dei contratti e non dal tempo, nonché a rispettare la ratio della norma sui diritti di rogito, secondo la quale tale compenso costituisce, per l'ufficiale rogante, il giusto ristoro delle complesse e delicate attività svolte e delle connesse responsabilità che ne derivano.

Ciò detto, riguardo all'importo oggetto di superamento riferibile a questo ente, se confermato, lo stesso potrà essere opportunamente gestito nell'ambito di idoneo piano di razionalizzazione, per il quale si rinvia alle conclusioni alla presente relazione."

CONCLUSIONI

In aggiunta a quanto sin qui esplicitato, si mettono a conoscenza le SS.LL. che questa Amministrazione intende attivare le procedure necessarie all'attuazione dell'art. 4 del D.L. 16/2014, conv. da L. 68/2014, funzionali anche alla risoluzione, in particolare, delle problematiche evidenziate per i rilievi n. 11 e 13.

Bagno a Ripoli, lì 13/07/2015

Distinti saluti

IL SINDACO

Francesco Casini

Pag. 29